



## **Prot. 10/CONV. del 12.08.2015**

**Articolo 1 - Riconoscimento**

**Articolo 2 - Obiettivi dell'intervento di sostegno**

**Articolo 3 - Determinazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'UGF FVG e della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'UGF FVG**

**Articolo 4 - Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti affiliati all'UGF FVG. Bandi di gara per la concessione degli incentivi.**

**Articolo 5 - Criteri di riparto della quota del finanziamento regionale annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'UGF FVG**

**Articolo 6 - Bando di gara straordinario per il finanziamento di attività, progetti o manifestazioni di rilevante interesse**

**Articolo 7 - Modalità e tempistica di erogazione del finanziamento ai soggetti affiliati all'UGF FVG vincitori dei bandi**

**Articolo 8 - Modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione**

**Articolo 9 - Promozione delle iniziative**

**Articolo 10 - Durata della convenzione**

**Articolo 11 - Risoluzione anticipata della convenzione**

**Articolo 12 - Responsabilità verso terzi**

**Articolo 13 - Contenzioso**

**Articolo 14 - Registrazione della convenzione**

**Articolo 15 - Privacy**

**Articolo 16 - Aiuti di Stato (non più in vigore)**

**Articolo 17 - Rinvio a norme regionali**

\* \* \* \* \*

## CONVENZIONE

**ai sensi dell'articolo 28 comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)**

In Trieste, l'anno duemiladiciannove (2019), il giorno 11 del mese di marzo presso la sede della Direzione centrale cultura e sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in via Milano n. 19,

### INTERVENGONO

- **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, di seguito denominata per brevità "Regione", rappresentata dalla dott.ssa Antonella Manca, nata a Vicenza il 06.04.1961, Codice Fiscale MNC NNL 61D46L840B, domiciliata per la carica in via Milano n. 19, nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- **UNIONE GRUPPI FOLCLORISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (UGF FVG)** con sede legale in Gorizia in Stradone della Mainizza n. 219, Codice Fiscale 91030520315, di seguito denominata per brevità "UGF FVG", rappresentata dall'arch. Giovanni Bressan, nato a Gorizia il 13/05/1958, Codice Fiscale BRSGNN58E13E098], domiciliato per la carica in Gorizia in Stradone della Mainizza n. 219, nella sua qualità di Presidente di UGF FVG;

### PREMETTONO PRELIMINARMENTE

- che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. b) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata per brevità "legge", la Regione sostiene la collaborazione fra i diversi gruppi folcloristici ed associazioni regionali, sostenendo l'attività degli stessi e per tale finalità riconosce la rilevanza regionale dell'UNIONE GRUPPI FOLCLORISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (UGF FVG);
- che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge, il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi;
- che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 bis, della legge, il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento ed allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo,

- la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati;
- che con D.P.Reg. 05.06.2015 n. 112/Pres. è stato approvato il "Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", di seguito denominato per brevità "Regolamento", nel quale, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi ed ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3;
  - che con deliberazione di Giunta regionale del 06.08.2015 n. 1611, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG), di definizione degli indirizzi e delle modalità di sostegno del folclore regionale e della collaborazione fra i diversi gruppi folcloristici ed associazioni regionali e di utilizzo del finanziamento della Regione per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dell'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG) e dei soggetti ad essa affiliati, da sottoscrivere tra il Direttore centrale cultura, sport e solidarietà ed il Presidente dell'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
  - che la citata deliberazione di Giunta regionale 1611/2015 ha disposto che eventuali modifiche, rimodulazioni od integrazioni non sostanziali al testo della Convenzione vengano approvate con decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà;
  - che in data 12 agosto 2015 è stata stipulata e sottoscritta dalle parti la Convenzione prot. 10/CONV. di definizione degli indirizzi e delle modalità di utilizzo del finanziamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'attività istituzionale di UGF FVG e dei propri affiliati;
  - che l'articolo 26, comma 2 del Regolamento prevede la facoltà di rinnovare la Convenzione stipulata per l'anno 2015 anche per le annualità successive, mediante scambio di consenso con i soggetti rappresentativi;
  - che l'art. 7 comma 17 lett. b) e comma 18, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019) ha stabilito in euro 301.857,00= l'importo complessivo del finanziamento regionale per l'anno 2019 a favore dell'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli

Venezia Giulia (UGF FVG);

- che con nota prot. n. 283/ACU/P di data 11 gennaio 2019, il Servizio attività culturali, al fine di procedere al rinnovo della Convenzione prot. n. 10/CONV del 12 agosto 2015, ha chiesto ad UGF FVG la conferma delle percentuali fra le quote di finanziamento previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, definite in sede di Convenzione;
- che con note prot. n. 865/ACU/A di data 25 gennaio 2019 e prot. n. 1676/ACU/A di data 8 febbraio 2019 UGF FVG ha richiesto la modifica dei contenuti dell'articolo 3, indicando le quote annuali di finanziamento destinate ad UGF FVG e ai suoi soggetti affiliati;
- che con nota prot. n. 2114/ACU/P di data 20 febbraio 2019 il Servizio attività culturali ha inviato la bozza di modifica della Convenzione ad UGF FVG, così come concordata;
- che con nota prot. n. 2634/ACU/A di data 5 marzo 2019 UGF FVG, convalidando le modifiche alla convenzione di cui alla nota prot. n. 2114/ACU/P di data 20 febbraio 2019, ha confermato il rinnovo della citata Convenzione fino al 31 dicembre 2019 per un importo pari ad euro 301.857,00.- ai sensi dell'articolo 7, comma 17 lett. b) e comma 18, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019);
- che con decreto n. 651/CULT di data 8 marzo 2019, il Direttore centrale cultura e sport ha approvato il presente schema di Convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Riconoscimento**

1. La Regione riconosce la rilevanza regionale dell'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG) e affida alla stessa lo svolgimento del servizio pubblico di interesse regionale di sostegno alla collaborazione fra i diversi gruppi folcloristici ed associazioni regionali, da realizzare tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale.
2. Il finanziamento sostiene il funzionamento e lo sviluppo delle attività dell'UGF FVG o dei suoi diretti associati, nonché il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei gruppi e associazioni affiliate all'UGF FVG, svolte anche fuori regione.
3. A tal fine, l'UGF FVG si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione e si impegna affinché nella propria attività associativa siano affermati e rispettati i valori ed i principi di democrazia, equità, solidarietà, pace, interculturalità, accessibilità e sostenibilità.

## **Articolo 2 - Obiettivi dell'intervento di sostegno**

1. La Regione e l'UGF FVG concordano di determinare, con la presente convenzione, le modalità di regolamentazione dei rapporti riguardanti l'intervento regionale di sostegno alla collaborazione fra i diversi gruppi folcloristici ed associazioni regionali affiliati all'UGF FVG.

2. Per conseguire la finalità di cui al comma 1, l'UGF FVG si impegna a realizzare i seguenti obiettivi:

- promuovere e diffondere sull'intero territorio della regione la pratica del folclore in quanto veicolo di espressione artistica e culturale e al tempo stesso fattore di coesione sociale e di formazione dell'individuo;
- coordinare le attività folcloriche presenti in regione, attuando un sistema di rete che, attraverso la nascita e il rafforzamento di sinergie e collaborazioni, permetta ai singoli attori del folclore regionale (associazioni, gruppi folcloristici, ecc.) di agire e operare nell'ottica di obiettivi comuni e condivisi, anche al fine di una ottimizzazione dell'impiego di risorse e dell'attuazione di strategie comunicative e promozionali coordinate e diffuse sul territorio;
- organizzare, con programmazione annuale e pluriennale, eventi ed iniziative aperti a tutti i gruppi folcloristici, ed associazioni affiliate: festival, rassegne, corsi didattici e seminari di studio anche per insegnanti, progetti di rete, convegni ed altre manifestazioni inerenti il folclore, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni culturali del territorio;
- valorizzare e conservare tutto il repertorio folclorico (musica, danza, canto, tradizioni e costumi) inteso come patrimonio immateriale dell'umanità, e riconosciuto come tale dall'UNESCO;
- curare nuove pubblicazioni (monografie ed antologiche) e produzioni o riproduzioni discografiche e cinematografiche specialistiche destinate all'approfondimento, conservazione, valorizzazione del patrimonio tradizionale regionale;
- promuovere e incentivare la conoscenza del folclore e delle tradizioni come momento di crescita culturale nell'ottica di accrescere la consapevolezza delle proprie origini e del senso di appartenenza al territorio, necessaria per formare i futuri cittadini dell'Europa.

## **Articolo 3 - Determinazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento ed allo sviluppo delle attività dell'UGF FVG e della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento ed allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'UGF FVG.**

1. La Regione per l'esercizio 2019, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 17, lett. b) e 18 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019), concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 con un finanziamento di euro 301.857,00.-.

2. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15 del Regolamento, per l'anno 2019:

a) la quota del finanziamento, di cui al comma 1, attribuito ai sensi degli articoli 28, comma 3, della legge, e 5, comma 1, lettera a), del Regolamento, destinata al funzionamento e allo sviluppo **delle attività promosse direttamente** dell'UGF FVG o per il tramite dei suoi diretti associati, stimata sulla base della spesa storica rilevata dai finanziamenti regionali destinati ad UGF FVG e dai bilanci dell'associazione dell'ultimo anno, ammonta ad euro 26.857,00, pari al 8,90 per cento del finanziamento complessivo annuale;

b) la quota del finanziamento di cui al comma 1, attribuito ai sensi degli articoli 28, comma 3 bis, della legge, e 5, comma 1, lettera b), del Regolamento, destinata al funzionamento e allo sviluppo **dei festival di interesse regionale** dei soggetti affiliati all'UGF FVG, stimata, sulla base della spesa storica destinata a tali soggetti, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti, dedotta la quota parte delle spese necessarie per il funzionamento di UGF FVG, ammonta ad euro 170.000,00, pari al 56,32 per cento del finanziamento complessivo annuale;

c) la quota del finanziamento di cui al comma 1 attribuito, ai sensi degli articoli 28, comma 3 bis, della legge, e 5, comma 1, lettera b), del Regolamento, destinata al funzionamento e allo sviluppo **delle attività folcloristiche** dei soggetti affiliati all'UGF FVG, stimata, sulla base della spesa storica destinata a tali soggetti, e rilevata sia dai finanziamenti regionali ad essi rivolti che dagli incentivi ad essi corrisposti da UGF FVG nell'ultimo anno, ammonta ad euro 105.000,00, pari al 34,78 per cento del finanziamento complessivo annuale.

3. Salvo l'obbligo, stabilito all'articolo 15, comma 2, del Regolamento, che la quota destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività di UGF FVG non superi il 60 per cento dell'importo totale indicato nel comma 1, le parti si riservano la facoltà di modificare in qualsiasi momento la determinazione delle quote di finanziamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, previo mutuo consenso espresso e formalizzato in un patto aggiunto alla presente Convenzione.

4. Le parti consentono fin d'ora allo scostamento dalle quote stabilite alle lettere a), b) e c) del comma 2 per un importo non superiore alla soglia dell'8 per cento dell'importo totale indicato nel comma 1.

#### **Articolo 4 – Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti affiliati all'UGF FVG. Bandi di gara per la concessione degli incentivi**

1. L'UGF FVG, nella sua qualità di soggetto delegato dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3 bis, della legge, all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti di corresponsione degli incentivi ai soggetti affiliati all'UGF FVG, per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle loro attività, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento concede gli incentivi ai medesimi soggetti affiliati, nei limiti della quota determinata dalle lettere b) e c), comma 2, articolo 3, mediante la procedura valutativa a bando disciplinata dall'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, l'UGF FVG ha la facoltà di emanare uno o più bandi di gara per la concessione degli incentivi di cui al comma 1, in cui vengono definiti i contenuti delle attività, dei progetti o delle manifestazioni che si intendono finanziare, i termini, iniziali e finali, e le modalità per la presentazione delle domande, salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento, i criteri di valutazione delle domande, scelti tra quelli indicati all'articolo 5, ed il punteggio assegnato a ciascun criterio, nonché le risorse disponibili.
3. Le domande sono selezionate da UGF FVG mediante valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base dei citati criteri di cui all'articolo 5.
4. I soggetti affiliati possono partecipare con uno o più progetti ad ogni singolo bando disciplinato dal presente regolamento. Non possono partecipare ai bandi con stralci o progetti connessi o riconducibili al progetto originario di cui al bando disciplinato dall'articolo 6.

**Articolo 5 – Criteri per la valutazione delle domande di incentivo e per il riparto della quota del finanziamento regionale annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all'UGF FVG**

1. UGF FVG valuta le domande di finanziamento, ed in particolare il programma delle attività o manifestazioni proposte ed il preventivo di spesa ad esse allegati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento, secondo i seguenti criteri:
  - a) grado di rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e manifestazioni proposte: la valutazione terrà conto delle ricadute territoriali delle attività proposte, dando priorità ai progetti di più ampio respiro;
  - b) interventi da realizzarsi in zone carenti o decentrate: particolare attenzione sarà data a progetti che prevedono la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative formative, pubblicazioni ecc. in aree geografiche periferiche e/o meno servite dai circuiti culturali istituzionali, nell'ottica di una integrazione e di una diffusione equilibrata dell'offerta culturale;

- c) provenienza geografica dei gruppi folcloristici regionali rispetto alla località di svolgimento delle attività e manifestazioni: sarà data priorità ai progetti che prevedono la mobilità dei gruppi folcloristici coinvolti tra aree differenti, favorendo così da un lato lo scambio e il confronto tra i gruppi stessi e dall'altro una più diffusa ricaduta sul territorio;
- d) qualità delle proposte artistiche e grado di innovatività delle stesse: i progetti saranno oggetto di valutazione sia per quanto concerne il rilievo artistico dei contenuti progettuali (repertori proposti, personalità coinvolte, ecc.) sia per quanto riguarda la comprovata esperienza del soggetto proponente. Saranno inoltre privilegiati i progetti contenenti un significativo grado di innovatività intesa sia dal punto di vista dei contenuti proposti sia delle strategie attuate;
- e) partecipazione a manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale: sarà incentivata la partecipazione di gruppi folcloristici della regione ad eventi e manifestazioni di riconosciuto rilievo nazionale o internazionale, per favorire da un lato il confronto e la crescita del folclore regionale, e dall'altro per promuovere e far conoscere all'esterno la realtà culturale della regione;
- f) ottimizzazione delle risorse, intesa sia come congruenza delle risorse economiche e umane con gli obiettivi prefissati, sia come sinergia tra gruppi folcloristici per il perseguimento di obiettivi comuni.
- g) spesa storica destinata ai singoli soggetti affiliati, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti e dagli incentivi ad essi corrisposti dai soggetti rappresentativi negli ultimi cinque anni.

#### **Articolo 6 – Bando di gara straordinario per il finanziamento di attività, progetti o manifestazioni di rilevante interesse**

1. UGF FVG si riserva la facoltà di emanare un bando di gara straordinario per la concessione degli incentivi, riservato a domande di finanziamento di attività, progetti, manifestazioni o festival "di rilevante interesse".
2. Tale bando prevede che la domanda di finanziamento possa essere presentata solo da soggetti affiliati all'UGF FVG in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) la manifestazione si svolga da almeno 10 anni;
  - b) collaborare con primarie e/o prestigiose associazioni culturali nazionali o internazionali;
  - c) capacità di autofinanziamento, comprovata dalla presenza, tra le entrate del bilancio consuntivo dell'anno precedente, di finanziamenti da soggetti diversi dalla Regione;
  - d) essere stati beneficiari, nell'anno precedente, di un contributo regionale pari o superiore ad euro 10.000,00.



3. Il bando, oltre ai contenuti di cui all'articolo 4, comma 2, specifica quali attività, progetti o manifestazioni sono qualificabili come "di rilevante interesse".

4. UGF FVG valuta le domande di finanziamento presentate a valere sul bando disciplinato dal presente articolo, secondo i seguenti criteri:

- a) qualità delle proposte complessive del festival (manifestazioni a contorno, congressi, sfilate, ecc.) e grado di innovatività delle stesse;
- b) rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e manifestazioni proposte: la valutazione terrà conto delle ricadute territoriali delle attività proposte, dando priorità ai progetti di più ampio respiro;
- c) qualità delle proposte artistiche e grado di innovatività delle stesse: i progetti saranno oggetto di valutazione sia per quanto concerne il rilievo artistico dei contenuti progettuali (repertori proposti, personalità coinvolte, ecc.) sia per quanto riguarda la comprovata esperienza del soggetto proponente. Saranno inoltre privilegiati i progetti contenenti un significativo grado di innovatività nel rispetto e nella salvaguardia delle tradizioni popolari, del folklore nazionale e locale con elevato grado di fedeltà delle esecuzioni;
- d) spesa storica destinata ai soggetti affiliati partecipanti, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti nell'ultimo anno.

5. I soggetti affiliati, o soggetti coinvolti nel progetto, che partecipano al bando disciplinato dal presente articolo non possono partecipare ai bandi disciplinati dall'articolo 4 con stralci o progetti connessi o riconducibili al progetto originario di cui al presente bando.

#### **Articolo 7 - Modalità e tempistica di erogazione del finanziamento ai soggetti affiliati all'UGF FVG vincitori dei bandi**

1. UGF FVG comunica ai soggetti affiliati l'esito del procedimento valutativo, esponendo i motivi della sola eventuale inammissibilità della domanda presentata.

2. UGF FVG concede l'incentivo ai citati soggetti affiliati vincitori dei bandi entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, trasmettendo il provvedimento di concessione.

3. UGF FVG può liquidare un acconto dell'incentivo concesso per un ammontare massimo pari al settanta per cento dello stesso. L'importo rimanente è liquidato entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo da parte di UGF FVG, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento.

4. UGF FVG si impegna a comunicare alla Regione gli atti di riparto tempestivamente e, comunque, entro quindici giorni dalla loro adozione.

#### **Articolo 8 - Modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione**

1. UGF FVG si impegna a partecipare, qualora richiesto dalla Regione, agli organismi e alle attività indetti dalla Regione, con particolare riferimento all'Osservatorio regionale della cultura, allo scopo di coordinare le iniziative all'interno del quadro generale della programmazione regionale e studiare e analizzare più in generale i fenomeni culturali soprattutto per quanto riguarda la dinamica tra domanda e offerta.
2. UGF FVG si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione in funzione dell'attività dell'Osservatorio.
3. UGF FVG si impegna inoltre a fornire alla Regione con cadenza annuale e, ogni volta richiesto, l'elenco dei soggetti affiliati all'UGF FVG e gli aggiornamenti dello stesso.

#### **Articolo 9 - Promozione delle iniziative**

1. L'attività di promozione delle iniziative deve essere concordata con la Regione.
2. La comunicazione relativa alle attività finanziate dovrà evidenziare il sostegno della Regione al settore oggetto della convenzione. La partecipazione della Regione dovrà essere evidenziata in tutto il materiale realizzato e in ogni forma di comunicazione relativi alle attività oggetto della presente convenzione, anche mediante il saluto delle autorità regionali. Le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dal Servizio competente in materia di attività culturali secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dall'UGF FVG e dai gruppi folcloristici e delle associazioni beneficiari del contributo.

#### **Articolo 10 - Durata della convenzione**

1. La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019
2. Le parti si riservano la facoltà di rinnovare la presente Convenzione anche per le annualità successive, mediante semplice scambio di consenso per iscritto da effettuare prima della scadenza.
3. La Convenzione scade comunque di diritto in qualsiasi momento intervenga una modifica della legge di riferimento che ne renda incompatibile la prosecuzione.
4. Alla scadenza della Convenzione le parti sono tenute a far fronte alle obbligazioni assunte e non ancora concluse, sorte in forza della Convenzione.

#### **Articolo 11 - Risoluzione anticipata della convenzione**

1. La Convenzione può essere risolta anticipatamente per inadempimento della controparte, preventivamente contestata per iscritto con invito ad adempiere entro un congruo termine.

## **Articolo 12 - Responsabilità verso terzi**

1. La Regione non si assume alcuna responsabilità verso terzi relativamente alla realizzazione delle attività finanziate.
2. UGF FVG, anche a nome e per conto dei propri affiliati, tiene sollevata espressamente la Regione per ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti di terzi che insorgesse nella realizzazione delle attività finanziate.

## **Articolo 13 - Contenzioso**

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

## **Articolo 14 - Registrazione della convenzione**

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico dell'UGF FVG.

## **Articolo 15 - Privacy**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dalla presente Convenzione saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui alla presente Convenzione e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

**Articolo 16 - Aiuti di Stato** (non più in vigore)

**Articolo 17 - Rinvio a norme regionali**

1. Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa riferimento alla vigente normativa in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Redatta in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto dalla parti.

Trieste, 11 marzo 2019

Per la Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia

dott.ssa Antonella Manca



per l'U.G.F. F.V.G.

arch. Giovanni Bressan

